DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1989

concernente il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni spagnole interessate dall'obiettivo n. 1 e cioè Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia e Murcia

(Il testo in lingua spagnolo è il solo facente fede)

(89/641/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, riguardante le missioni dei Fondi a finalità strutturale, la loro efficacia e il coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione, sulla base dei piani di sviluppo regionale presentati dagli Stati membri, nel quadro del partenariato e in accordo con lo Stato membro interessato, stabilisce dei quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del capoverso 2 di tale dispositivo, il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare : gli assi prioritari scelti, le forme d'intervento, il piano indicativo di finanziamento in cui sono precisati sia gli importi degli interventi e le loro provenienze che la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio [2], recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, precisa al titolo III, articolo 8 e seguenti, le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il governo spagnolo ha presentato alla Commissione, il 30 marzo 1989 e il 26 giugno 1989, i piani di sviluppo regionale relativi alle regioni di cui è questione all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che i piani presentati dallo Stato membro comportano la descrizione degli assi prioritari per lo sviluppo regionale e delle azioni ad essi relativi e le indicazioni sugli apporti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, e della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione dei piani;

considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro interessato nel quadro del partenariato come definito all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che la BEI è stata ugualmente associata all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di questi quadri sulla base degli sviluppi previsionali dei prestiti indicati nella presente decisione e conformemente alle disposizioni statutarie che la reggono;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo al finanziamento di questi quadri degli altri strumenti comunitari di prestito, secondo le disposizioni specifiche che li reggono;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, in base all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione è inviata sotto forma di dichiarazione di intenzione allo Stato membro;

considerando che, in base all'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti nel quadro comunitario di sostegno risulteranno dalle decisioni ulteriori della Commissione adottanti le azioni relative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni spagnole interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1, per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1993, è approvato.

La Commissione dichiara la sua intenzione di contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno secondo le decisioni particolareggiate che esso comporta e in conformità con le regole e gli orientamenti relativi ai Fondi strutturali.

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali :

a) gli assi prioritari ritenuti per l'azione congiunta :

— comunicazioni,

— industria, artigianato e servizi alle imprese,

— turismo,

— valorizzazione delle risorse agricole e sviluppo rurale,

— infrastrutture di supporto alle attività economiche,

— valorizzazione delle risorse umane ;

— assistenza tecnica, monitoraggio e informazione ;

b) un sommario delle forme d'intervento da attivare in modo preponderante sotto la forma di programmi operativi ;

c) un piano indicativo di finanziamento a prezzi costanti del 1989, che precisa sia l'investimento totale degli assi prioritari scelti per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro in questione, cioè 18 408 milioni di ecu per l'insieme del periodo, sia la massa finanziaria prevista come contributi di bilancio della Comunità suddivisi nella maniera seguente :

(in milioni di ECU)

FESR	6 199
FSE	2 348
FEAOG, sezione orientamento	1 232
Totale Fondi strutturali	9 779

Il fabbisogno finanziario della parte nazionale che ne risulta, 6 728 milioni di ecu per il settore pubblico e 1 901 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto dal ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito. A titolo indicativo i prestiti della BEI possono raggiungere un ammontare di 1 811 milioni di ecu, e i prestiti della CECA un ammontare di 395 milioni di ecu.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione